



Giovedì 02/04/2015

5 per mille 2015 per enti di volontariato e associazioni sportive dilettantistiche

A cura di: Studio Valter Franco

Anche per il 2015 è prevista la possibilità di destinare una quota del 5 per mille dell' Irpef a finalità di interesse sociale, in sede di compilazione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno 2014; occorre osservare che l'istituto del 5 per mille, a seguito delle disposizioni della Legge di Stabilità 2015, è divenuto definitivo e non benefico da confermarsi annualmente.

Di seguito un riepilogo degli adempimenti e dell' PROCEDURA da seguire per gli enti di volontariato e le associazioni sportive dilettantistiche, in base ai chiarimenti forniti con la Circolare 13/E del 26.03.2015, chiarimenti che avranno validità anche per gli anni successivi.

La domanda di ammissione deve essere presentata annualmente, con trasmissione telematica; per il 2015 l'apertura del canale telematico viene indicata dal 26 marzo 2015 e sino al 7 maggio 2015.

Adempimenti Enti del Volontariato e ASD

26 marzo 2015

Apertura della procedura di iscrizione

7 maggio 2015

Termine per l'iscrizione telematica per gli enti del volontariato e ASD

14 maggio 2015

Prima pubblicazione degli elenchi da parte dell'agenzia delle entrate

20 maggio 2015

Termine per la correzione di errori di iscrizione nell'elenco degli enti del volontariato e ASD

25 maggio 2015

Pubblicazione da parte dell'agenzia delle entrate degli elenchi definitivi a seguito della correzione di errori di cui al punto precedente

30 giugno 2015

Termine per l'invio delle dichiarazioni sostitutive da parte degli enti del volontariato e delle ASD (a mezzo pec o raccomandata a.r. per gli enti di volontariato - a mezzo raccomandata a.r. al cono per le associazioni sportive)



Il paragrafo 3.4 della circolare indica che nel caso in cui la domanda non sia stata regolarmente presentata nei termini, non sia stata presentata la dichiarazione sostitutiva o a quest'ultima non sia stata allegata copia del documento di identità, è possibile sanare tali situazioni entro e non oltre il 30/9/2015, presentando la documentazione omessa od integrando quella presentata e versando una sanzione di 258 euro (mod. F24 con codice tributo 8115), la sanzione non può essere compensata con altri crediti relativi a tributi/contributi.

Si rammenta l'obbligo di rendicontazione, da redigere ed eventualmente inviare entro un anno dalla ricezione delle somme.

Circa la rendicontazione delle somme si rinvia, per gli enti di volontariato, a quanto indicato nel sito del Ministero del Lavoro, precisando che sono variate le modalità di invio del rendiconto (ora a mezzo raccomandata a.r.) e le linee guida in materia di rendicontazione.

Rag. Valter Franco